

06 OTT. 2020

CANCELLERIA COMUNALE ASCONA

Priorità	SUP PB
Repubblica e Cantone Ticino	MCA SW
R 12 OTT. 2020	

Il Dipartimento del territorio

Vista la richiesta del 19 dicembre 2018 del Municipio per l'**esame preliminare dipartimentale della variante di PR del Comune di Ascona**

concernente la definizione dello spazio riservato alle acque

si esprime con il presente Rapporto, in conformità all'articolo 25 cpv 3 Legge sullo sviluppo territoriale (Lst, RL 701.100) e all'art. 34 Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst, RL 701.110).

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELL'ESAME PRELIMINARE

Mediante l'esame preliminare (EP), il Dipartimento esperisce una verifica d'ordine generale sulla congruenza del piano d'indirizzo o del progetto di piano regolatore con la pianificazione direttrice (compresi i piani settoriali cantonali), la legislazione federale e cantonale e le pianificazioni dei Comuni vicini.

Esso mira ad individuare tempestivamente gli aspetti da correggere o da completare, come pure a sottoporre all'autorità comunale suggerimenti e proposte volte a migliorare il progetto pianificatorio (art. 34 cpv. 2 RLst). Inoltre, il Dipartimento espone la propria eventuale ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 3 OPT.

L'esame preliminare non costituisce un'assicurazione concreta nei confronti degli interessati riguardo al trattamento definitivo del territorio.

1.2. PRINCIPI PIANIFICATORI E DISPOSIZIONI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE ZONE EDIFICABILI

Il PR stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo, tenuto conto degli scopi e dei principi pianificatori espressi dagli artt. 1 e 3 legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700). In base a tali norme, come pure all'art. 15 LPT, concernente il dimensionamento delle zone edificabili, occorre garantire una gestione parsimoniosa del suolo, fissare zone edificabili conformi alle reali necessità di sviluppo e ben allacciate alla rete del trasporto pubblico, nonché promuovere insediamenti compatti e di elevata qualità.

La LPT richiede che il fabbisogno di spazi per l'abitazione ed il lavoro sia in primo luogo da soddisfare mediante lo sfruttamento delle riserve (terreni liberi o sottoutilizzati) e il recupero delle aree dismesse. Se le previsioni di sviluppo non possono

essere soddisfatte con tali misure, va promosso lo sviluppo centripeto degli insediamenti, nel rispetto del paesaggio e della qualità urbanistica, ad esempio con la densificazione di comparti strategici, serviti dai mezzi pubblici.

A seguito della modifica legislativa della LPT del 15 giugno 2012, i Cantoni sono tenuti ad adattare il Piano direttore (PD) entro 5 anni dal 1. maggio 2014, in modo da stabilire le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione a livello cantonale e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione.

Dal 1. maggio 2019 sino all'approvazione dell'adattamento del PD non sono ammessi ampliamenti delle zone edificabili nemmeno se per gli stessi è previsto un compenso.

2. CONSIDERAZIONI FORMALI

2.1. COMPONENTI DI PR OGGETTO DELLA VARIANTE

Sono oggetto del presente esame i seguenti atti pianificatori:

- a) Piano di indirizzo (17 dicembre 2018);
- b) Relazione e schede tecniche (12 settembre 2018);
- c) Piano del paesaggio e Piano delle zone – Rilievi (1:4000, 17 dicembre 2018);
- d) Piano del paesaggio e Piano delle zone – Proposta pianificatoria (1:4000, 17 dicembre 2018);

2.2. STUDI DI BASE E ATTI ILLUSTRATIVI

- e) Allegato al rapporto tecnico – Zona est 03.A (1:3000, 12 settembre 2018);
- f) Allegato al rapporto tecnico – Zona centrale 03.B (1:3000, 12 settembre 2018)
- g) Allegato al rapporto tecnico – Zona ovest 03.C (1:3000, 12 settembre 2018).

2.3. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CANTONALE

Sono stati consultati i seguenti Servizi, le cui osservazioni (formulate nelle date indicate) sono state coordinate e, se del caso, ponderate ai fini del presente EP. Se ne darà conto, per quanto necessario, nel seguito.

- Ufficio della natura e del paesaggio 27-03-2019
- Ufficio dei corsi d'acqua 23-09-2019
- Ufficio della caccia e della pesca 20-04-2020
- Ufficio del demanio 18-04-2019
- Sezione della logistica 01-02-2019

3. CONTENUTO DELLA VARIANTE

Il Comune dispone di un Piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 17 giugno 2015 con risoluzione n. 2438.

La variante consiste nella definizione sul territorio comunale dello Spazio riservato alle acque per i corsi d'acqua e le acque stagnanti, ai sensi dei disposti contenuti nella Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, art. 36a) e relativa Ordi-

nanza (OPAc, art. 41a e b), nonché nella regolamentazione degli interventi ammessi al loro interno.

Nell'ambito del rilievo tecnico sono stati identificati sul territorio venti corsi d'acqua, esclusa la Maggia. Dieci di questi non sono stati ulteriormente approfonditi in quanto si tratta di corsi d'acqua situati completamente all'interno dell'area forestale; in questi casi l'art. 41a cpv.5 OPAc prevede infatti la possibilità di rinunciare alla definizione di uno SRA. Per gli altri 10 corsi d'acqua lo SRA teorico è stato definito per le tratte a cielo aperto e situate al di fuori del bosco. Sul territorio comunale sono presenti 18 tratte intubate. Per le tratte il cui tracciato è conosciuto è stato definito uno spazio tecnico necessario (cfr. 4.4.5 delle Linee Guida cantonali *Spazio riservato alle acque* del 2015).

Sul territorio comunale è presente un unico corpo d'acqua stagnante di grandi dimensioni (>0.5 ha): il lago Maggiore. Per questo corpo d'acqua lo SRA teorico è stato adattato alla situazione territoriale.

Graficamente la variante prevede l'inserimento a PR (Piano delle zone) di zone di protezione delle acque di superficie che si sovrappongono alle zone edificabili comunali e alla zona agricola.

Nell'ambito della variante si propone l'introduzione di due nuovi articoli normativi. Il primo articolo prevede di normare lo SRA per i corsi d'acqua meritevoli di tutela, riprendendo in sostanza quanto indicato nella Linea guida cantonale *Regolamento edilizio. Supporto per l'allestimento* del dicembre 2014. Il secondo articolo prevede di normare le utilizzazioni ammesse all'interno dello Spazio di rispetto paesaggistico-ecologico delle rive a lago indicato nei piani.

4. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

4.1. SPAZIO RISERVATO AI CORSI D'ACQUA

La documentazione sottoposta ad esame preliminare, elaborata sulla scorta delle disposizioni federali e cantonali precedentemente citate, presenta un buon grado di approfondimento e, in generale, lo spazio riservato alle acque, è stato determinato correttamente. Tuttavia, in alcuni casi le ponderazioni effettuate nel definire lo SRA non tengono sufficientemente conto del concetto di corridoio ecologico, bensì si concentrano sul garantire l'edificabilità dei mappali. Questo principio non deve impedire la funzionalità della fascia verde e di sicurezza lungo le acque. In particolar modo, lo scrivente Dipartimento ritiene che gli adattamenti dello SRA nel contesto di tratte o zone puntuali non siano sempre conformi e giustificati.

Il Comune è chiamato a integrare nella documentazione che verrà sottoposta per approvazione le seguenti osservazioni.

Osservazioni generali

Anche dove lo SRA non è stato definito graficamente poiché il corso d'acqua scorre in galleria, bisogna tenere conto dell'arretramento tecnico definito nelle norme. Oltre alla funzione idraulica di deflusso delle acque, è infatti fondamentale garantire l'accessibilità per ragioni di manutenzione, ancora di più quando si tratta di corsi d'acqua che scorrono in condotte.

Osservazioni puntuali

Riale/Comparto	Mappale	Osservazioni
Ri Brumo	2293/1262	Lo SRA va incluso su tutta la larghezza includendo anche lo spazio necessario sul mapp. 1262.
	1466	Lo SRA va definito anche in coincidenza della cabina di trasformazione.
	1254/1255	Lo SRA nella fascia di bosco tra i due mappali va portato almeno alla larghezza minima calcolata.
	2065	A monte del posteggio e di via Gottardo Madonna lo SRA va definito per la tratta con stato ecomorfologico artificiale (inclusa la camera di ritenuta del materiale a monte dell'imbocco per il tombinone sotto la strada.
Ri Ludwig	2651	Lo SRA non è definito nonostante una tratta del riale sia indicata a cielo aperto. Lo SRA va definito anche qui.
Ri Croce Pedrioli (sud)	1519	Non è chiaro il motivo per il quale il rapporto del piano di indirizzo non contenga indicazioni riguardo alla mancata definizione dello SRA in questo mappale anche al capitolo 4.2 "Allegati grafici", insieme agli altri adattamenti. La giustificazione data al cap. 3.2.1 è solo parzialmente accettabile. Per non limitare eccessivamente l'edificabilità si chiede di definire perlomeno uno spazio pari all'arretramento tecnico per garantire la manutenzione anche in futuro.
	2799/1300	Il beneficio per la natura di una rivitalizzazione della tratta in galleria che parte in località Premacagno, è considerato rilevante ai sensi della pianificazione cantonale delle rivitalizzazioni. Si chiede pertanto di includere lo SRA anche di questa tratta per garantire lo spazio per una futura rivitalizzazione (messa a cielo aperto).
Riale Brima (Parco dei Poeti) Comparto Madere	1395	Su questo mappale, per tenere adeguatamente conto della recente rivitalizzazione in quest'area, si chiede di mantenere lo spazio come da Piano dei rilievi.
	1394	La mancata definizione dello SRA su questo mappale non è giustificata. Lo SRA va definito come da Piano dei rilievi.
	Diversi	In generale non è giustificata la riduzione dello SRA al confine dei mappali. Lungo tutto il corso d'acqua si chiede di mantenere lo SRA co-

		me da Piano dei rilievi e di adattarlo solo in funzione degli edifici esistenti (come per es. sul mappale 2573 o 622). Questo vale per tutto il comparto.
Comparto Noci	2394/3129	Lo SRA va mantenuto come da Piano dei rilievi anche a monte e a valle del bosco.
Ri delle Betulle	AP-EP	Lo SRA va definito per sottolineare il concetto di corridoio ecologico e garantire le funzioni del riale.
Ri Moscia	2413/2076	Lo SRA va definito anche per questi mappali. Lo stato di fatto degli edifici esistenti è protetto. In caso di ulteriore sviluppo dei sedimi dovrà essere previsto un uso conforme o fatta una richiesta di deroga da giustificare.
Ri Romano	Diversi	Per le tratte non in bosco e non in galleria va definito lo SRA.
Ri di Ciöss		Lo SRA va definito anche all'interno dell'area protetta in quanto si situa in prossimità della zona agricola e non solo in bosco.
Ri Fontanelle	980/983	Lo SRA va definito all'interno dell'area insediativa.

Fiume Maggia

Si segnala che lo SRA del fiume Maggia è stato definito dal Cantone nell'ambito di un apposito studio effettuato per tutti i grandi fiumi ticinesi. Quanto elaborato è stato validato da uno specifico gruppo di accompagnamento e dalla consultazione interna ai Servizi del DT e del DFE interessati. Si può pertanto ritenere che quanto sviluppato abbia già carattere vincolante per l'autorità cantonale in attesa che lo diventi anche dal punto di vista pianificatorio. Nella zona della foce lo SRA alla Maggia è stato definito anche sul territorio del Comune di Ascona. La variante di PR che ci verrà sottoposta per approvazione dovrà includere anche lo SRA del fiume Maggia. Si invita il Comune e i suoi pianificatori a prendere contatto con l'Ufficio dei corsi d'acqua per garantire l'integrazione dello SRA del fiume Maggia nella variante di PR in oggetto.

Articoli normativi

Nella definizione dello spazio riservato alle acque si chiede venga specificato che lo spazio riservato alle acque è definito dagli artt. 36a Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPac, RS 814.20), 41a e 41b dell'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPac, RS 814.201).

Si chiede, inoltre, di valutare l'opportunità di fornire o meno nel PR l'indicazione su come considerare eventuali distanze da mantenere verso quei corsi d'acqua permanenti o temporanei per i quali non è ritenuto necessario definire lo spazio riservato alle acque (artt. 41 a cpv. 5 e 41 b cpv. 4 OPac). Vi chiediamo di trattare la questione nel Rapporto di pianificazione: a livello normativo suggeriamo di definire

una distanza minima, al fine di garantire un sufficiente distacco di eventuali costruzioni o impianti conformi alla zona forestale o agricola.

Il tema delle tratte in galleria, conosciute o sconosciute, va incluso precisando che da ogni lato a partire dal bordo esterno della tubazione è definito un arretramento tecnico di almeno 3 metri più la profondità della tubazione stessa. L'obiettivo oltre a evitare di arrecare un pregiudizio al deflusso idraulico, è di garantire l'accessibilità per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. All'interno dello spazio tecnico è vietata la costruzione di nuovi edifici e manufatti. L'onere di verifica del tracciato intubato è carico del proprietario del fondo. Lo spostamento delle tratte intubate è possibile unicamente nell'impossibilità di rimessa a cielo aperto, previa verifica della sicurezza idraulica e con il consenso dell'Autorità cantonale.

Infine, si chiede di completare le norme specificando che nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e previo consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione di zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.

4.2. SPAZIO RISERVATO ALLE ACQUE STAGNANTI (SRAS)

In generale, si ritiene che la rinuncia alla definizione dello spazio riservato alle acque del lago per lunghe tratte non sia giustificabile e vada contro i principi alla base del concetto stesso di spazio riservato alle acque. Si ricorda che l'OPAc fissa le modalità di calcolo dello SRAS, i criteri per il suo aumento, le disposizioni per le zone densamente edificate e le condizioni per la rinuncia alla delimitazione dello spazio (art. 41b – Spazio riservato alle acque stagnanti).

L'art. 41b cpv 4 OPAc prescrive che se non si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:

- a. si trovano in foreste o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura;
- b. hanno una superficie inferiore a 0,5 ettari;
- c. sono artificiali.

La norma non precisa altre situazioni in cui è possibile rinunciare a fissare lo SRAS.

Come verrà precisato nel merito dell'analisi delle varie tratte di litorale (cfr. 4.2.2), le giustificazioni del Municipio alla rinuncia dello SRAS non soddisfano le condizioni di cui sopra.

4.2.1. Determinazione della linea di sponda

Per determinare lo SRAS è necessario innanzitutto definire la linea di sponda. Il Municipio sostiene che le linee di sponda fornite dai servizi cantonali e definite mediante due metodi diversi, non risultano coerenti con la situazione effettiva riscontrabile sul terreno, pertanto rinuncia alla definizione di uno SRA lacustre in funzione delle isolinee calcolate sulla base del modello digitale del terreno (MDT, tecnologia LIDAR). Lo SRA teorico è stato definito in funzione del limite dei fondi a lago secondo MU e adattato al caso specifico.

L'OPAc all'art. 41b cpv. 1 menziona la linea di sponda quale punto di partenza per la determinazione dello SRAS (15 m), ma non fornisce una definizione esplicita di detta linea.

I servizi del DT si sono occupati di approfondire la tematica relativa alla determinazione dello SRA per le acque stagnanti, il cui esito dovrà confluire in un aggiornamento della linea guida pubblicata nel 2015. Con il presente esame il DT anticipa gli aspetti determinanti che potranno permettere agli operatori ed al Municipio di concludere la procedura anche per questa specifica tematica.

La linea di sponda corrisponde al massimo spostamento delle acque durante le piene ordinarie. A tal proposito si considera che le misurazioni catastali effettuate dopo il 1952 (data di entrata in vigore della Legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 9 ottobre 1952), fanno di principio coincidere il confine dei fondi a lago con il massimo spostamento delle acque durante le piene ordinarie. Ciò permette di affermare che il confine dei fondi a lago determinato dopo tale data, coincide di regola con la linea di sponda necessaria ai fini della determinazione dello SRAS. Fanno eccezione i tratti di litorale con le caratteristiche seguenti:

- tratti con misurazione catastale antecedente il 1952 e non ancora aggiornati secondo quanto richiesto all'art. 3 del Regolamento LDP;
- tratti con modifiche della topografia intervenute dopo la misurazione del confine catastale delle acque pubbliche di tipo antropico o naturale

L'operatore incaricato della determinazione dello SRAS è chiamato ad identificare i tratti di litorale laddove il confine catastale non coincide con la quota di riferimento, e a effettuare gli eventuali adeguamenti. In caso di divergenze di poco conto la linea di sponda non viene adeguata. Il valore soglia entro il quale la divergenza è considerata di poco conto è fissata indicativamente in 2 metri. In caso di scostamenti rilevanti, la linea di sponda dovrebbe essere oggetto di approfondimenti nell'ottica di un possibile adeguamento. Le decisioni dell'operatore devono essere esplicitate nei piani e accuratamente descritte nella relazione tecnica.

II **Determinazione linea di sponda**

- **digitalizzazione preliminare della linea di sponda secondo il confine catastale a lago (fondi MU)**
- **acquisizione MDT e interpolazione GIS dell'isolinea di riferimento (194.50/271.20 m s.l.m.)**
- **analisi dello scostamento tra confine catastale MU e isolina di riferimento MDT:**
 - **scostamento di poco conto (localizzato, <2 m)**
 - **nessun adeguamento (linea di sponda = confine catastale MU)**
 - **scostamento rilevante, approfondimento necessario:**
 - **modifiche antropiche della topografia conformi al diritto edilizio (riempimenti, arginature, insenature artificiali);**
 - **modifiche antropiche della topografia non conformi al diritto edilizio**
 - **modifiche naturali della topografia (erosione, deposito);**
 - **misurazione catastale antecedente il 1952 non aggiornata;**
- **sopralluogo**
- **ev. verifiche altimetriche (geometra)**
- **decisione di adeguamento puntuale**

- **digitalizzazione linea di sponda definitiva**

Fig. 1 Sintesi della proposta metodologica per la determinazione della linea di sponda, DT

La MU di Ascona risale al 1930, quindi antecedente il 1952. Per la determinazione della linea di sponda occorre quindi dipartirsi da una semplice valutazione sulla base dei confini a lago definiti dalla MU. Il Comune è chiamato a svolgere dei sopralluoghi ed eventualmente delle verifiche altimetriche laddove l'isolinea LIDAR e il confine catastale si discostano oltre i 2 metri di soglia. Per ulteriori compendi informativi, con riferimento al metodo di definizione della linea di sponda, i servizi cantonali e su tutti il competente Ufficio del demanio restano a vostra completa disposizione.

4.2.2. *Applicazione dello SRAS*

Il Comune, nella sua analisi, ha individuato 5 tratte con caratteristiche morfologiche e territoriali distinte, in ragione delle quali ha formulato diverse proposte di definizione dello SRAS. In merito alle scelte operate per le singole tratte, si segnala quanto segue:

Tratta n.1

Per questa tratta, che si estende dal confine con Ronco sopra Ascona fino all'inizio della Piazza a lago, il Municipio indica di non aver definito lo SRAS giacché esso renderebbe di fatto inedificabili alcuni terreni a lago. Inoltre, lamenta

l'assenza di una linea demaniale approvata per il territorio di Ascona che permetterebbe di ancorare lo SRAS nel territorio.

Tale giustificazione non rientra nelle condizioni che permettono di rinunciare alla definizione dello SRAS, questo va dunque fissato conformemente ai cpv 1, 2, 3 dell'art. 41b OPAC (va considerata di principio una larghezza di 15 m dalla linea di sponda che può essere aumentata o può essere ridotta a dipendenza di taluni fattori esplicitati nei cpv).

Giova al riguardo precisare come la riva riferita a questa tratta sia in larga misura già edificata e che per le costruzioni esistenti l'art. 41c cpv 2 OPAC prescrive che "Gli impianti [...] situati entro lo spazio riservato alle acque, sono di massima protetti nella propria situazione di fatto, sempreché siano realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e siano utilizzabili conformemente alla loro destinazione". Inoltre il cpv 1 dell'art. 41c OPAC permette all'autorità, se non si oppongano interessi preponderanti, di autorizzare la realizzazione di "[...] impianti conformi alla destinazione della zona al di fuori di zone densamente edificate su singole particelle non edificate all'interno di una successione di particelle edificate" (v. lett. a bis). Questa norma è stata introdotta nel 2017 proprio con l'obiettivo di non penalizzare, in sostanza, l'edificazione di singole particelle edificabili inserite in un contesto già costruito.

Peraltro in questa tratta di riva si riscontrano anche alcuni mappali di dimensioni talmente esigue da risultare inedificabili già in virtù del vigente Piano regolatore.

Per quanto riguarda il tema della definizione della linea di sponda, si rimanda a quanto trattato nel capitolo precedente.

Tratta n. 2

Per questa tratta, che riguarda il lungolago di Ascona e la riva fino alla località "Ressiga", il Municipio rileva di non aver definito lo SRAS visto l'elevato grado di antropizzazione della riva, senza possibilità di addurre risvolti ecologici significativi, e a fronte delle limitazioni d'uso che ciò comporterebbe per le attività sul lungolago. Anche in questo caso, rammenta poi l'assenza di una linea demaniale approvata.

Nel caso specifico non sono date le condizioni riservate dall'art. 41b cpv 4 per poter rinunciare alla definizione dello SRAS. Il Municipio è chiamato, innanzitutto, a definire la linea di sponda per questa tratta. In funzione di tale approfondimento sarà poi possibile considerare una riduzione dello SRAS conformemente ai principi di uso razionale del suolo. L'OPAC prevede la possibilità di ridurre lo spazio riservato alle acque in presenza di una zona densamente edificata. Non si esclude, a priori, una riduzione pari a 0 dove lo SRAS coincida con la linea definita dal muro artificiale della riva. Tale intenzione, dovrà tuttavia risultare sorretta da un'attenta analisi del contesto edificato circostante che ne giustifichi la portata.

Tratta n. 3

Questa tratta di riva si sviluppa dalla località "Ressiga" fino al lido. Per la prima parte della tratta (vincolata a contenuti alberghieri, con edificazione subordinata alla definizione di un Piano di quartiere), il Municipio indica di rimandare la definizione dello SRAS nell'ambito dell'elaborazione del Piano di quartiere obbligatorio previsto dal Piano regolatore. Per la parte rimanente a est l'esecutivo intende rinunciare a definire lo SRAS perché impedirebbe una confacente edificazione dei

fondi; tuttavia propone in alternativa un vincolo di tutela e di rispetto paesaggistico – ecologico ZPNL1, in sovrapposizione alle destinazioni edificabili in riva.

Al riguardo valgono i principi già esposti per la tratta 1 e la tratta 2 circa la possibilità dal profilo giuridico di non definire lo spazio di protezione delle acque. In aggiunta si osserva che non può essere il PQ a definire i vincoli pianificatori derivanti dall'applicazione dell'OPAc, e concretamente la "Zona di protezione delle acque di superficie" ai sensi della Linea guida sul Regolamento edilizio del Dicembre 2014 (v. art. 46). Ciò deve avvenire mediante il Piano di utilizzazione.

Inoltre, si rileva come la riva sia ancora in uno stato semi-naturale e che la profondità dei mappali è tale (nell'ordine di un centinaio di metri) da non compromettere l'edificabilità.

La proposta di istituire un vincolo di tutela e di rispetto paesaggistico – ecologico ZPNL1, non può sostituirsi all'assegnazione della Zona di protezione delle acque di superficie. Si chiede di fissare il vincolo di protezione delle acque per questa tratta.

Tratta n. 4

Questa tratta riguarda la riva corrispondente al Golf Patriziale (dal lido al Porto Patriziale). Anche per questa tratta il Municipio propone la rinuncia allo SRAS e la delimitazione della ZPNL1.

Al riguardo valgono i principio già esposti per le tratte 1, 2 e 3 precedenti.

Tratta n. 5

Questa tratta va dal Porto patriziale al confine con Locarno. In ragione della prossimità con il delta della Maggia, il Municipio demanda l'eventuale codifica normativa ai servizi cantonali.

La possibilità di non definire lo SRAS non contempla una deroga di competenze alle autorità cantonali.

Anche in questo caso si chiede che il Municipio proceda determinando innanzitutto la linea di sponda sulla base del confronto tra quota di riferimento e limite catastrale, per poi procedere con la definizione dello spazio riservato al lago. In prossimità della foce è possibile che SRAS e SRA si sovrappongano.

5. CONCLUSIONI

In generale, l'esito dell'esame è favorevole per quanto concerne la definizione dello spazio riservato ai corsi d'acqua. Riservati i casi evidenziati nell'esame di merito, complessivamente si ritiene che quanto presentato esponga un buon grado di approfondimento.

Per quanto concerne la determinazione dello spazio riservato alle acque stagnanti, invece, si chiede che il Municipio possa identificare le tratte di litorale dove il confine catastale non coincide con la quota di riferimento e conseguentemente determinare la linea di sponda quale presupposto necessario alla definizione dello SRAS (cfr. 4.2.1).

Il DT rileva altresì che le motivazioni avanzate a favore della rinuncia della definizione dello SRAS per lunghe tratte di riva non rientrano tra le deroghe concesse ai sensi dell'art.41 cpv.4 OPAC. Conseguentemente, lo spazio di protezione andrà definito anche per queste tratte.

La Sezione dello sviluppo territoriale (Ufficio della pianificazione locale) è a disposizione per rispondere a eventuali vostre richieste.


PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato:



Claudio Zali

Il Direttore della Divisione dello
sviluppo territoriale e della mobilità:



Martino Colombo

6. COMUNICAZIONE

Invio normale:

Municipio del Borgo di Ascona, 6612 Ascona;

Invio esterno:

Studi Associati SA (info@sasa.ch);

Invio interno:

Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch);

Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch);

Ufficio della natura e del paesaggio (dt-unp@ti.ch);

Ufficio caccia e pesca (dt-ucp@ti.ch);

Ufficio dei corsi d'acqua (dt-uca@ti.ch);

Ufficio del demanio (dt-sg.ud@ti.ch).

